

DELIBERA N. 163/26/CONS

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO FINALIZZATO
ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4-QUATER DELLA LEGGE 18
APRILE 1975, n. 110, INTRODOTTO DAL DECRETO SICUREZZA 2026 IN
MATERIA DI "DIVIETO DI VENDITA AI MINORI DI STRUMENTI ATTI AD
OFFENDERE"**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 giugno 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito "Legge istitutiva");

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito "Codice europeo delle comunicazioni elettroniche");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito il Codice);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (cd. decreto sicurezza 2026), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54: recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*";

VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110 recante "*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*" come modificata dal decreto sicurezza 2026.

VISTO, in particolare, l'art. 4-*quater*, rubricato "*Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere*", il quale dispone quanto segue:

1. *È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto gli strumenti di cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1.*

2. *Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, vende gli strumenti di cui al comma 1 ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.*
3. *Ai medesimi fini di cui al comma 2, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di cui al comma 1 adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto.*
4. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al medesimo comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.*
5. *Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.*

(...)

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “*Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”*”;

VISTA la delibera n. 96/25/CONS, del 8 aprile 2025, recante “*Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159*”;

RILEVATO che, nell’ambito di una prima attività istruttoria volta assicurare una tempestiva ed efficace attuazione della normativa, alcuni prestatori di servizi di vendita a distanza hanno rappresentato l’esigenza di dover ricevere dall’Autorità orientamenti ai fini della corretta implementazione delle misure di verifica dell’età previste dal Decreto Sicurezza 2026;

RILEVATO che è altresì emersa la necessità di acquisire chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione del divieto di vendita e cessione ai minori di anni diciotto, e, pertanto, di porre un quesito interpretativo al Ministero dell’Interno relativo

agli strumenti dotati di lama che appartengono alle categorie individuate dalle norme in esame;

RILEVATA l'opportunità di assicurare una uniforme applicazione della disposizione recata dall'art. 4-*quater* citato, fornendo eventuali indirizzi circa i criteri dei sistemi di verifica *online* della maggiore età nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e adeguatezza in ragione dello scopo;

CONSIDERATO che, alla luce delle ulteriori criticità rappresentate, con particolare riguardo alla tutela dei dati personali degli utenti, ai costi e ai tempi di implementazione dei sistemi digitali di controllo dell'età, nonché all'accessibilità e alla fruibilità delle relative procedure da parte della clientela, risulta necessario individuare i principi e i requisiti che l'Autorità potrà assumere a riferimento per valutare l'efficacia dei sistemi di verifica della maggiore età che gli operatori saranno tenuti a implementare, nel rispetto di un approccio tecnologicamente neutrale e secondo criteri di proporzionalità, affidabilità, non discriminazione e adeguatezza rispetto alla finalità di tutela dei minori;

RITENUTO che tale approccio sia quello maggiormente efficace viste le diverse soluzioni per la verifica *online*, prima della conclusione dell'acquisto, della maggiore età disponibili sul mercato, potenzialmente suscettibili di creare differenti livelli di protezione per i minori;

RITENUTO, pertanto, opportuno valutare la necessità di adozione di eventuali Linee guida che, muovendo dal quadro dei diritti e degli obblighi già previsti dalla normativa vigente, forniscano alcune chiare indicazioni sui sistemi da implementare, seguendo un approccio tecnologicamente neutrale, e sull'attività di vigilanza esercitata dall'Autorità, ferma restando la possibilità di un successivo aggiornamento delle medesime Linee guida alla luce dell'evoluzione del mercato e della prassi applicativa;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

DELIBERA

Articolo 1 (Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione dell'art. 4-*quater* della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*;
2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Mirko Pellegrino;
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della eventuale consultazione pubblica, per le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento e della consultazione pubblica possono essere

prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. L'avvio della eventuale consultazione pubblica sarà oggetto di delibera dell'Autorità con allegato documento di consultazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella